

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

66° anno
8 febbraio 2023

Comunicazioni e informazioni

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 48/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV) (¹)	1
2023/C 48/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11001 — SKIPJACK / MITSUI O.S.K. LINES / INTERNATIONAL TRANSPORTATION) (¹)	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2023/C 48/03	Decisione (UE) 2023/... del Consiglio, del 6 febbraio 2023, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank	3
--------------	---	---

Commissione europea

2023/C 48/04	Tassi di cambio dell'euro — 7 febbraio 2023	5
2023/C 48/05	Decisione della Commissione, del 13 gennaio 2023, che istituisce il comitato direttivo ad hoc volto a favorire il coordinamento dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto in comune di gas	6

IT

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 48/06	Elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali, pubblicato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio	11
--------------	--	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2023/C 48/07	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese	32
--------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2023/C 48/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10997 — NB / ARDIAN / MEDOLANUM / NEOPHARMED) (¹)	44
--------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2023/C 48/09	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	46
--------------	--	----

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

**COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****COMMISSIONE EUROPEA****Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10964 — WILMAR / CLARIANT / CLARIANT QUATS BUSINESS JV)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 48/01)

Il 27 gennaio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M10964. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11001 — SKIPJACK / MITSUI O.S.K. LINES / INTERNATIONAL TRANSPORTATION)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 48/02)

Il 2 febbraio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11001. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CONSIGLIO****DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 6 febbraio 2023****che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali
nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank**

(2023/C 48/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 13 dicembre 2022 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank (BCE/2022/44) (¹),

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) L'articolo 37, paragrafo 1, della legge federale austriaca sulla Oesterreichische Nationalbank dispone che l'assemblea generale della Oesterreichische Nationalbank nomini un revisore esterno e un revisore esterno supplente per un periodo massimo di 5 anni. Al revisore esterno supplente sarà conferito mandato solo nel caso in cui il revisore esterno non sia in grado di effettuare l'attività di revisione.
- (3) Il mandato di Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., l'attuale revisore esterno della Oesterreichische Nationalbank, e il mandato di Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, l'attuale revisore esterno supplente, termineranno entrambi dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2023.
- (4) La Oesterreichische Nationalbank ha scelto di nominare BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027. La Oesterreichische Nationalbank sceglierà il proprio revisore esterno supplente in un secondo momento.

(¹) GU C 484 del 20.12.2022, pag. 13.

-
- (5) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (¹),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Si accetta la nomina di BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft quale revisore esterno della Oesterreichische Nationalbank per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023

*Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL*

(¹) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (¹)

7 febbraio 2023

(2023/C 48/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0700	CAD	dollari canadesi	1,4371
JPY	yen giapponesi	141,30	HKD	dollari di Hong Kong	8,3974
DKK	corone danesi	7,4415	NZD	dollari neozelandesi	1,6994
GBP	sterline inglesi	0,89338	SGD	dollari di Singapore	1,4199
SEK	corone svedesi	11,3805	KRW	won sudcoreani	1 348,81
CHF	franchi svizzeri	0,9906	ZAR	rand sudafricani	18,8746
ISK	corone islandesi	152,10	CNY	renminbi Yuan cinese	7,2608
NOK	corone norvegesi	11,1253	IDR	rupia indonesiana	16 239,13
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,6035
CZK	corone ceche	23,832	PHP	peso filippino	59,032
HUF	fiorini ungheresi	394,40	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,7565	THB	baht thailandese	35,989
RON	leu rumeni	4,9020	BRL	real brasiliiano	5,5216
TRY	lire turche	20,1478	MXN	peso messicano	20,4316
AUD	dollari australiani	1,5470	INR	rupia indiana	88,5096

^(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2023****che istituisce il comitato direttivo ad hoc volto a favorire il coordinamento dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto in comune di gas**

(2023/C 48/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi energetica in corso ha messo in luce la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi e l'impatto di azioni non coordinate degli Stati membri a fronte della strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas, che la Russia usa come un'arma, con rincari eccessivi dei prezzi.
- (2) La cooperazione nel settore dell'energia è al centro dell'Unione europea. Una stretta cooperazione tra gli attori pertinenti, in particolare gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia, è fondamentale per affrontare uniti la crisi energetica.
- (3) La piattaforma dell'UE per l'energia è stata avviata il 7 aprile 2022 su mandato del Consiglio europeo, con una serie di azioni nel settore dell'acquisto di gas naturale, gas naturale liquefatto (GNL) e idrogeno: mobilitazione internazionale, aggregazione della domanda, uso efficiente delle infrastrutture del gas dell'Unione e, in particolare, migliore sfruttamento dei terminali GNL per sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e l'accesso all'energia a prezzi accessibili.
- (4) Il 20 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha avallato il principio dell'acquisto comune di gas, coordinando e dando priorità ai negoziati con partner affidabili per individuare partenariati reciproci vantaggiosi sfruttando il peso collettivo dell'Unione sul mercato e facendo pieno ricorso alla piattaforma dell'UE per l'energia.
- (5) Il regolamento (UE) 2022/2576 fornisce la base giuridica della piattaforma dell'UE per l'energia per aiutare gli Stati membri a prepararsi all'inverno 2023/2024 e, in particolare, a riempire gli impianti di stoccaggio.
- (6) L'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2576 contiene disposizioni sulla trasparenza per riuscire a migliorare il coordinamento e la solidarietà energetica tra gli Stati membri. La Commissione può formulare raccomandazioni se ritiene che l'acquisto di gas programmato possa ripercuotersi negativamente sul funzionamento degli acquisti in comune, sul mercato interno, sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla solidarietà energetica. Le raccomandazioni, rivolte alle imprese di gas naturale o alle imprese consumatrici di gas stabilite nell'Unione o alle autorità degli Stati membri, chiedono di prendere in considerazione misure adeguate per migliorare il coordinamento.

⁽¹⁾ GUL 335 del 29.12.2022, pag. 1.

- (7) Prima di formulare le raccomandazioni, la Commissione è tenuta a informare il comitato direttivo ad hoc che dovrebbe assisterla nel valutare se l'acquisto di gas programmato migliori la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e sia compatibile con il principio di solidarietà energetica, e se un ulteriore coordinamento possa migliorare il funzionamento degli acquisti in comune. È pertanto opportuno istituire il comitato direttivo ad hoc.
- (8) È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.
- (9) È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹),

DECIDE:

Articolo 1

Comitato direttivo ad hoc

È istituito il comitato direttivo ad hoc.

Articolo 2

Missione e compiti del comitato direttivo ad hoc

1. La Commissione consulta il comitato direttivo ad hoc sui progetti di raccomandazioni in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2576 se ritiene che:
 - 1) un ulteriore coordinamento in relazione all'avvio di una gara d'appalto per l'acquisto di gas o l'acquisto di gas programmato possa migliorare il funzionamento degli acquisti in comune;
 - 2) l'avvio di una gara d'appalto per l'acquisto di gas o l'acquisto di gas programmato possa ripercuotersi negativamente sul mercato interno, sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla solidarietà energetica.
2. Il comitato direttivo ad hoc funge da soggetto volto a rafforzare il coordinamento a livello dell'Unione nell'intento di agevolare l'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune del gas, anche da paesi terzi.
3. Se opportuno, la Commissione informa il comitato direttivo ad hoc delle attività della piattaforma per l'energia.
4. La Commissione informa il comitato direttivo ad hoc dell'effetto che la partecipazione delle imprese alla piattaforma di acquisto comune produce in termini di sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e di solidarietà energetica.

Articolo 3

Membrì

1. I membri del comitato direttivo ad hoc sono le autorità degli Stati membri.

(¹) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

2. L'autorità di ciascuno Stato membro nomina il proprio rappresentante ed è responsabile di garantirne l'elevato livello di competenza in materia di energia, in particolare di gas.

3. Ciascun rappresentante può essere assistito da un esperto tecnico.

Articolo 4

Presidenza

Il comitato direttivo ad hoc è presieduto dal vicepresidente della Commissione europea responsabile per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche.

Articolo 5

Esercizio delle funzioni

1. Il comitato direttivo ad hoc interviene su richiesta del presidente.

2. Le riunioni del comitato direttivo ad hoc si svolgono di norma nei locali della Commissione, ma possono tenersi virtualmente a seconda delle circostanze.

3. La direzione generale dell'Energia della Commissione assicura i servizi di segreteria del comitato direttivo ad hoc. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

4. Il comitato direttivo ad hoc può decidere, a maggioranza semplice dei membri, di rendere pubblico il dibattito.

5. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e ai pareri espressi dal comitato direttivo ad hoc è un documento pertinente e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.

6. Per quanto possibile, il comitato direttivo ad hoc adotta le proprie valutazioni per consenso.

Articolo 6

Sottogruppi

La presidenza ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche su mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano nel rispetto delle norme orizzontali della Commissione sui gruppi di esperti («norme orizzontali»^(*)) e riferiscono al comitato direttivo ad hoc. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.

Articolo 7

Esperti invitati

Su base ad hoc, la presidenza ha la facoltà di invitare esperti con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del comitato direttivo ad hoc o dei suoi sottogruppi.

^(*) Decisione C(2016) 3301 della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

Articolo 8

Partecipazione a riunioni e osservatori

1. Il segretariato della Comunità dell'energia («segretariato») può partecipare alle riunioni del comitato direttivo ad hoc in qualità di osservatore su invito della Commissione per questioni di interesse reciproco. Nomina in tal caso il o i propri rappresentanti.

2. I rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell'energia hanno la facoltà, su invito della Commissione, di partecipare al comitato direttivo ad hoc per questioni di interesse reciproco.

3. Il presidente può autorizzare gli osservatori e i loro rappresentanti, nonché i rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, a partecipare ai lavori del comitato direttivo ad hoc e di eventuali sottogruppi e a fornire consulenza. Essi non partecipano tuttavia alla formulazione delle valutazioni del comitato direttivo ad hoc.

Articolo 9

Regolamento interno

Nella prima riunione il comitato direttivo ad hoc adotta il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata.

Articolo 10

Protezione di informazioni sensibili sul piano commerciale

1. I membri del comitato direttivo ad hoc trattano le informazioni sensibili con la dovuta riservatezza, comprese quelle sul piano commerciale, che non sono condivise con imprese o usate per scopi diversi dall'adempimento dei compiti del comitato direttivo ad hoc specificati nella presente decisione.

2. I dati personali che potrebbero essere trattati nell'ambito dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto in comune lo sono in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴) e del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del comitato direttivo ad hoc, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (⁵) e (UE, Euratom) 2015/444 (⁶) della Commissione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

(⁴) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(⁵) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(⁶) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Articolo 12

Trasparenza

1. Il comitato direttivo ad hoc e gli eventuali sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del comitato direttivo ad hoc e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
 - 1) il nome delle autorità dello Stato membro rappresentate nel comitato direttivo ad hoc;
 - 2) il nome degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste eccezioni alla pubblicazione⁽⁷⁾ soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾

Articolo 13

Spese di riunione

1. I partecipanti alle attività del comitato direttivo ad hoc e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività del comitato direttivo ad hoc e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Elenco delle autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali, pubblicato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio⁽¹⁾

(2023/C 48/06)

Stato membro	Autorità competente per il rilascio
BELGIO	Vlaamse Gemeenschap Departement Cultuur, Jeugd en Media Arenbergstraat, 9 1000 Brussel BELGIQUE/BELGIË
	Ministère de la Communauté française Administration générale de la Culture Direction du Patrimoine culturel Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles BELGIQUE/BELGIË
	Deutschsprachige Gemeinschaft Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Fachbereich Kultur und Jugend Gospertstrasse 1 4700 Eupen BELGIQUE/BELGIË
BULGARIA	Ministero della cultura DG Ispettorato per la protezione del patrimonio culturale 17 Alexander Stamboliyski Blvd. 1040 Sofia BULGARIA
	Министерство на културата ГД «Инспекторат за опазване на културното наследство» бул. «Александър Стамболовски» № 17 София 1040 БЪЛГАРИЯ
REPUBBLICA CECA	Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 471/1 118 01 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
	Ministerstvo vnitra ČR (responsabile degli archivi) Milady Horákové 133 166 21 Praha 6 ČESKÁ REPUBLIKA
DANIMARCA	Kulturværdiudvalget Det Kongelige Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1221 København K DANMARK

⁽¹⁾ GUL 39 del 10.2.2009, pag. 1.

GERMANIA		Autorità del Land competente per il rilascio
Baden-Württemberg		Normale Genehmigungen: Badisches Landesmuseum Karlsruhe Schlossbezirk 10 76131 Karlsruhe DEUTSCHLAND
		Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Abteilung 5/Referat 54 Königstraße 46 70173 Stuttgart DEUTSCHLAND
Bayern		Normale Genehmigungen: Bayerische Staatsgemäldesammlungen Barer Straße 29 80799 München, Bayern DEUTSCHLAND Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen: Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Referat K 3 Salvatorstr. 2 80333 München DEUTSCHLAND
Berlin		Senatsverwaltung für Kultur und Europa Abteilung für Grundsatzangelegenheiten Referat II A – Recht, Kulturgutschutz Brunnenstr. 188-190 10119 Berlin DEUTSCHLAND
Brandenburg		Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg Abteilung 3/Referat 33 Dortustraße 36 14467 Potsdam DEUTSCHLAND
Freie und Hansestadt Bremen		Der Senator für Kultur Referat 11 Altenwall 15/16 28195 Bremen DEUTSCHLAND
Freie und Hansestadt Hamburg		Behörde für Kultur und Medien Staatsarchiv Kattunbleiche 19 22041 Hamburg DEUTSCHLAND

Hessen	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst Referat IV 3 Rheinstrasse 23-25 65185 Wiesbaden DEUTSCHLAND
Mecklenburg-Vorpommern	Vorübergehende Ausführen von nationalem Kulturgut: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern Domhof 4/5 19055 Schwerin DEUTSCHLAND Genehmigungen Normale, Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern Abteilung Kultur Referat 440 Werderstraße 124 19055 Schwerin DEUTSCHLAND
Niedersachsen	Für Kulturgut: Normale Genehmigungen: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege Zentrale Verwaltung und Justiziarat Scharnhorststraße 1 30175 Hannover DEUTSCHLAND Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur Abteilung 3/Referat 35 Leibnizufer 9 30169 Hannover, Niedersachsen DEUTSCHLAND Für Archivgut: Niedersächsische Staatskanzlei Abteilung 2/Referat 201 Planckstraße 2 30169 Hannover DEUTSCHLAND
Nordrhein-Westfalen	Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Völklinger Straße 49 40221 Düsseldorf DEUTSCHLAND
Rheinland-Pfalz	Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Mittlere Bleiche 61 55116 Mainz DEUTSCHLAND
Saarland	Ministerium für Bildung und Kultur Referat F 6 Trierer Straße 33 66111 Saarbrücken DEUTSCHLAND

Sachsen	<p>Für Kulturgut:</p> <p>Normale Genehmigungen: Staatliche Kunstsammlungen Dresden Residenzschloss Taschenberg 2 01067 Dresden DEUTSCHLAND</p> <p>Vorübergehende Ausfuhren von nationalem Kulturgut, Allgemein offene und Spezifisch offene Genehmigungen: Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus Referat 21 Wigardstraße 17 01097 Dresden</p> <p>Für Archivgut:</p> <p>Sächsisches Staatsministerium des Innern Referat 15 Wilhelm-Buck-Str. 2 01097 Dresden DEUTSCHLAND</p>
Sachsen-Anhalt	<p>Für Kulturgut:</p> <p>Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt Hegelstraße 42 39104 Magdeburg DEUTSCHLAND</p> <p>Für Archivgut:</p> <p>Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt Referat 15 Halberstädter Strasse 2/Am «Platz des 17. Juni» 39112 Magdeburg DEUTSCHLAND</p>
Schleswig-Holstein	<p>Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein Referat Kulturelles Erbe Postfach 7124 24171 Kiel DEUTSCHLAND</p>
Thüringen	<p>Thüringer Staatskanzlei Abteilung 4, Kultur und Kunst / Referat 42 Regierungsstraße 73 99084 Erfurt DEUTSCHLAND</p>
ESTONIA	<p>Muinsuskaitseamet (Ente per il patrimonio culturale nazionale) Pikk 2 10 123 Tallinn ESTI/ESTONIA</p>
IRLANDA	<p>Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sports and Media New Road Killarney Co. Kerry V93 A49X IRELAND</p>

GRECIA	<p>Ministero ellenico della cultura 1) Directorate of Documentation and Protection of Cultural Goods Dipartimento incaricato della sorveglianza delle collezioni archeologiche private e dei negozi di antiquariato 13 Polygnotou str. 105 55 Αθήνα/Athens ΕΛΛΑΣ/GRECIA</p>
	<p>2) Direzione dei musei Dipartimento delle mostre 5 Themistokleous str. 106 77 Αθήνα/Athens ΕΛΛΑΣ/GRECIA</p>
SPAGNA	<p>Ministerio de Cultura y Deporte Dirección General de Bellas Artes Plaza del Rey, nº 1 28071 Madrid ESPAÑA</p>
FRANCIA	<p>Ministère de la Culture Direction générale des patrimoines et de l'architecture Service des musées de France Sous-direction des collections 6, rue des Pyramides 75001 Paris France</p>
	<p>Ministère de la Culture Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) Service du livre et de la lecture 182, rue Saint-Honoré 75001 Paris France</p>
	<p>Ministère de la Culture Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) Service du patrimoine 182, rue Saint-Honoré 75001 Paris France</p>
	<p>Ministère de la Culture Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) Service interministériel des archives de France 60, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris France</p>
CROAZIA	<p>1. Ministero della cultura Direzione per la protezione del patrimonio culturale Dipartimento per la conservazione di Dubrovnik C. Zuzorić 6 20000 Dubrovnik</p> <p>1. Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Dubrovniku C. Zuzorić 6 20000 Dubrovnik</p>

2. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Karlovac
A. Vraniczanyja 6
47000 Karlovac

2. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Karlovcu
A. Vraniczanyja 6
47000 Karlovac

3. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Osijek
Kuhačeva 27
31000 Osijek

3. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Osijeku
Kuhačeva 27
31000 Osijek

4. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Pula
Ul. Grada Graza 2
52000 Pula

4. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Puli
Ul. Grada Graza 2
52000 Pula

5. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Varaždin
Gundulićeva 2
42000 Varaždin

5. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Varaždinu
Gundulićeva 2
42000 Varaždin

6. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Split
Porinova bb
21000 Split

6. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Splitu
Porinova bb
21000 Split

7. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Šibenik
J. Čulinovića 1/3
22000 Šibenik

7. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Šibeniku
J. Čulinovića 1/3
22000 Šibenik

8. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Rijeka
Užarska 26
51000 Rijeka

8. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Rijeci
Užarska 26
51000 Rijeka

9. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Zadar
I. Smiljanića 3
23000 Zadar

9. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zadru
I. Smiljanića 3
23000 Zadar

10. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Zagreb
Mesnička 49
10000 Zagreb

10. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Zagrebu
Mesnička 49
10000 Zagreb

11. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Požega
M. Peića 3
34000 Požega

11. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Požegi
M. Peića 3
34000 Požega

12. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Bjelovar
Trg E. Kvaternika 6
43000 Bjelovar

12. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Trg E. Kvaternika 6
43000 Bjelovar

13. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Gospic
Budačka 12
53000 Gospic

13. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Gospicu
Budačka 12
53000 Gospic

14. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Trogir
Gradska 41
21220 Trogir

14. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Trogiru
Gradska 41
21220 Trogir

15. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Krapina
Magistratska 12
49000 Krapina

15. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Krapini
Magistratska 12
49000 Krapina

16. Ministero della cultura
Direzione per la protezione del patrimonio culturale
Dipartimento per la conservazione di Sisak
I. Meštrovića 28
44000 Sisak

16. Ministarstvo kulture
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Sisku
I. Meštrovića 28
44000 Sisak

	<p>17. Ministero della cultura Direzione per la protezione del patrimonio culturale Dipartimento per la conservazione di Imotski A. Starčevića 7 21260 Imotski</p> <p>17. Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Imotskom A. Starčevića 7 21260 Imotski</p>
	<p>18. Ministero della cultura Direzione per la protezione del patrimonio culturale Dipartimento per la conservazione di Slavonski Brod A. Starčevića 43 35000 Slavonski Brod</p> <p>18. Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu A. Starčevića 43 35000 Slavonski Brod</p>
	<p>19. Ministero della cultura Direzione per la protezione del patrimonio culturale Dipartimento per la conservazione di Vukovar Županijska 5 32000 Vukovar</p> <p>19. Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Vukovaru Županijska 5 32000 Vukovar</p>
	<p>20. Città di Zagreb Istituto municipale per la protezione dei monumenti culturali e della natura Kuševičeva 2 10000 Zagreb</p> <p>20. Grad Zagreb Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Kuševičeva 2 10000 Zagreb</p>
ITALIA	<p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI BOLOGNA Viale delle Belle Arti, 52 40126 Bologna ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI CAGLIARI Via Cesare Battisti, 2 09123 Cagliari ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI FIRENZE Piazza Pitti, 1 50125 Firenze ITALIA</p>

	<p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI GENOVA Via Balbi, 10 16126 Genova ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI MILANO Corso Magenta, 24 20123 Milano ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI NAPOLI Piazza Plebiscito, 1 - Palazzo Reale 80132 Napoli ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI PALERMO Via P. Calvi, 13 90139 Palermo ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI ROMA Via Cernaia, 1 00185 Roma ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI TORINO Via Accademia delle Scienze, 5 10123 Torino ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI VENEZIA Piazza San Marco, 1 30124 Venezia ITALIA</p> <p>UFFICIO ESPORTAZIONE DI VERONA Piazza San Fermo 3A 37121 Verona ITALIA</p>
CIPRO	<p>Direttore del dipartimento delle antichità del ministero dei trasporti, delle comunicazioni e dei lavori pubblici 1, Museum street 1516 Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CIPRO</p> <p>Direttore dei servizi culturali del ministero dell'istruzione e della cultura Kimonos and Thoukididou Street 1434 Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CIPRO</p> <p>Segretario dell'ufficio degli archivi pubblici del ministero della giustizia e dell'ordine pubblico Archivi di stato 1461 Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CIPRO</p>

	<p>Direttore del dipartimento di studi geologici del ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente Servizio geologico cipriota 1415 Λευκωσία/Nicosia KYΤΡΟΣ/CIPRO</p> <p>Direttore del dipartimento dell'ambiente del ministero dell'agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente Servizio «Ambiente» 1498 Λευκωσία/Nicosia KYΤΡΟΣ/CIPRO</p> <p>Direttore della biblioteca nazionale del ministero dell'istruzione e della cultura Biblioteca di Cipro 1011 Λευκωσία/Nicosia KYΤΡΟΣ/CIPRO</p>
LETTONIA	<p>Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde National Heritage Board Maza Pils iela 19 Rīga, LV-1050 LATVIA</p>
LITUANIA	<p>Kulturos paveldo departamentas prie Kulturosministerijos Dipartimento del patrimonio culturale alle dipendenze del Ministero della cultura Snipiskiu g. 3 Snipiskiu st. 3 LT-09309 Vilnius LIETUVA/LITUANIA</p>
LUSSEMBURGO	<p>Ministère de la Culture 4, bd Roosevelt 2450 Luxembourg LUXEMBOURG</p>
UNGHERIA	<p>Miniszterelnökség – Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály H-1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. MAGYARORSZÁG/HUNGARY</p>
MALTA	<p>Sovrintendenza del patrimonio culturale 173, St Christopher Street Valletta VLT 2000 MALTA</p> <p>Commerce Department Lascaris Bastions Dahlet Ģnien is-Sultan Valletta VLT 2000 MALTA</p>

PAESI BASSI	Ministero dell'istruzione, della cultura e della scienza Information and Heritage Inspectorate PO Box 16478 NL-2500 BL The Hague NEDERLAND/PAESI BASSI
AUSTRIA	Bundesdenkmalamt Hofburg, Säulenstiege 1010 Wien ÖSTERREICH Per gli archivi Österreichisches Staatsarchiv Nottendorfer Gasse 2 1030 Wien ÖSTERREICH
POLONIA	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach ul. Sejneńska 13 16-400 Suwałki POLSKA/POLAND
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4 80-852 Gdańsk POLSKA/POLAND
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku ul. Jaracza 6 76-200 Słupsk POLSKA/POLAND
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach ul. Francuska 12 40-015 Katowice POLSKA/POLAND
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śląskich 6 43-300 Bielsko-Biała POLSKA/POLAND
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie ul. Mirowska 8 42-217 Częstochowa POLSKA/POLAND
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
ul. Kanonicza 24
31-002 Kraków
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 127
33-300 Nowy Sącz
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
ul. Konarskiego 15
33-100 Tarnów
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
ul. Archidiakońska 4
20-113 Lublin
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Delegatura w Białej Podlaskiej
ul. Janowska 27/29
21-500 Biała Podlaska
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Delegatura w Chełmie
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Delegatura w Zamościu
ul. Staszica 29
22-400 Zamość
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99
90-425 Łódź
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
ul. Podwale 1
10-076 Olsztyn
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
POLSKA/POLAND

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul. Gołębia 2
61-834 Poznań
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10
62-800 Kalisz
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Koninie
Al. 1 Maja 7
62-510 Konin pok. 308-314
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komeńskiego 6
64-100 Leszno
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Śniadeckich 46
64-920 Piła
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu
ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu
Delegatura w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krośno
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu
Delegatura w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu
Delegatura w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
Ul. Zwycięstwa 125
75-602 Koszalin
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
ul. Łazienna 8
87-100 Toruń
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Jezuicka 2
85-102 Bydgoszcz
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatura we Włocławku
ul. Łęgskiego 42
87-800 Włocławek
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
ul. Strażacka 6
06-400 Ciechanów
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Delegatura w Ostrołęce
ul. Kościuszki 16
07-400 Ostrołęka
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Delegatura w Płocku
ul. Zduńska 13a
09-400 Płock
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Delegatura w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
26-200 Radom
POLSKA/POLAND

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Delegatura w Siedlcach
ul. Bema 4a
08-110 Siedlce
POLSKA/POLAND

	<p>Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5 50-153 Wrocław POLSKA/POLAND</p> <p>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu ul. Władysława Łokietka 11 50-243 Wrocław POLSKA/POLAND</p> <p>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra POLSKA/POLAND</p> <p>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa POLSKA/POLAND</p> <p>Biblioteka Narodowa Al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa POLSKA/POLAND</p> <p>Naczelną Dyrekcja Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2D 02-517 Warszawa POLSKA/POLAND</p>
POROGALLO	<p>(For old books and bibliographic species) Biblioteca Nacional de Portugal Campo Grande, 83 1749-081 Lisboa PORTUGAL</p> <p>(For manuscripts, archives and photographic heritage) Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas Edifício da Torre do Tombo Alameda da Universidade 1649-010 Lisboa PORTUGAL</p> <p>(For audiovisual heritage) Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P. Rua Barata Salgueiro, 39 1269-059 Lisboa PORTUGAL</p> <p>(For all other cultural goods, such as archaeological, artistic, historic and paleontological) Direcção-Geral do Património Cultural Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 Lisboa PORTUGAL</p>

ROMANIA	<p>1. Direcția Județeană pentru Cultură Alba (D.J.C. Alba) Str. Regina Maria nr. 20 510103 Alba Iulia, județul Alba ROMÂNIA</p> <p>2. Direcția Județeană pentru Cultură Arad (D.J.C. Arad) Str. Gheorghe Lazăr nr.21 310126 Arad, județul Arad ROMÂNIA</p> <p>3. Direcția Județeană pentru Cultură Argeș (D.J.C. Argeș) Piața Vasile Milea nr.1 110053 Pitești, județul Argeș ROMÂNIA</p> <p>4. Direcția Județeană pentru Cultură Bacău (D.J.C. Bacău) Str. 9 Mai, nr. 33, etaj 3, 600066 Bacău, județul Bacău ROMÂNIA</p> <p>5. Direcția Județeană pentru Cultură Bihor (D.J.C. Bihor) Str. Moscovei nr. 25 4110001 Oradea, județul Bihor ROMÂNIA</p> <p>6. Direcția Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud (D.J.C. Bistrița-Năsăud) Str. Eremia Grigorescu, nr. 6; 420018 Bistrița, județul Bistrița-Năsăud ROMÂNIA</p> <p>7. Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani (D.J.C. Botoșani) Str. Unirii nr. 10 710233 Botoșani, județul Botoșani ROMÂNIA</p> <p>8. Direcția Județeană pentru Cultură Brașov (D.J.C. Brașov) Str. Michael Weiss nr. 22 500031 Brașov, județul Brașov Temporary located in: Bd. Eroilor 17 (Bloc Modarom), intrarea din str. Republicii, et. 2, 500030 ROMÂNIA</p> <p>9. Direcția Județeană pentru Cultură Brăila (D.J.C. Brăila) Str. Mihai Eminescu nr. 10-12 810024 Brăila, județul Brăila ROMÂNIA</p> <p>10. Direcția Județeană pentru Cultură Buzău (D.J.C. Buzău) Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 120525 Buzău, județul Buzău ROMÂNIA</p>
---------	--

11. Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin (D.J.C. Caraș-Severin)
Piața 1 Decembrie 1918 nr. 30-31
320067 Reșița, județul Caraș-Severin
ROMÂNIA

12. Direcția Județeană pentru Cultură Călărași (D.J.C. Călărași)
Str. 13 Decembrie, nr. 9 A
910014 Călărași, județul Călărași
ROMÂNIA

13. Direcția Județeană pentru Cultură Cluj (D.J.C. Cluj)
Piața Unirii nr. 1, camera 26
400133 Cluj-Napoca, județul Cluj
ROMÂNIA

14. Direcția Județeană pentru Cultură Constanța (D.J.C. Constanța)
Str. Mircea cel Bătrân nr. 106
900663 Constanța, județul Constanța
ROMÂNIA

15. Direcția Județeană pentru Cultură Covasna (D.J.C. Covasna)
Str. Gabor Aron nr. 1
520003 Covasna, județul Covasna
ROMÂNIA

16. Direcția Județeană pentru Cultură Dâmbovița (D.J.C. Dâmbovița)
Piața Tricolorului nr. 1, camera 142,
130060 Târgoviște, județul Dâmbovița
ROMÂNIA

17. Direcția Județeană pentru Cultură Dolj (D.J.C. Dolj)
Str. M. Viteazu nr. 14
200417 Craiova, județul Dolj
ROMÂNIA

18. Direcția Județeană pentru Cultură Galați (D.J.C. Galați)
Str. Domnească nr. 84, Bl.Miorița, sc.1, ap.2, et.I-II
800215 Galați, județul Galați
ROMÂNIA

19. Direcția Județeană pentru Cultură Giurgiu (D.J.C. Giurgiu)
Str. Livezilor nr. 3
080246 Giurgiu, județul Giurgiu
ROMÂNIA

20. Direcția Județeană pentru Cultură Gorj (D.J.C. Gorj)
Calea Eroilor nr. 15 – 17
210135 Târgu-Jiu, județul Gorj
ROMÂNIA

21. Direcția Județeană pentru Cultură Harghita (D.J.C. Harghita)
Piața Libertății nr. 5, etaj 4, camera 427
530140 Miercurea-Ciuc, județul Harghita
ROMÂNIA

22. Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara (D.J.C. Hunedoara)
Str. Octavian Goga, nr.1
330018 Deva, județul Hunedoara
ROMÂNIA

23. Direcția Județeană pentru Cultură Ialomița (D.J.C. Ialomița)
Str. Matei Basarab nr. 26
920055 Slobozia, județul Ialomița
ROMÂNIA

24. Direcția Județeană pentru Cultură Iași (D.J.C. Iași)
Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69
70075 Iași, județul Iași
ROMÂNIA

25. Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș (D.J.C. Maramureș)
Str. 1 Mai nr. 25, 430331 Baia Mare, județul Maramureș
ROMÂNIA

26. Direcția Județeană pentru Cultură Mehedinți (D.J.C. Mehedinți)
Aleea Mihai Gusita, nr. 6, etaj 3, camerele 309-311, 319, 321,
220055 Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți
ROMÂNIA

27. Direcția Județeană pentru Cultură Mureș (D.J.C. Mureș)
Str. Mărăști, nr. 8
540328 Târgu-Mureș, județul Mureș
ROMÂNIA

28. Direcția Județeană pentru Cultură Neamț (D.J.C. Neamț)
Bd. Traian nr. 17, bl. A4, etaj I,
610136 Piatra-Neamț, județul Neamț
ROMÂNIA

29. Direcția Județeană pentru Cultură Olt (D.J.C. Olt)
Str. Dinu Lipatti nr. 6
230086 Slatina, județul Olt
ROMÂNIA

30. Direcția Județeană pentru Cultură Prahova (D.J.C. Prahova)
Str. Nicolae Iorga nr. 18
100537 Ploiești, județul Prahova
ROMÂNIA

31. Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare (D.J.C. Satu Mare)
Piața 25 Octombrie nr. 1
440026 Satu Mare, județul Satu Mare
ROMÂNIA

32. Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj (D.J.C. Sălaj)
Piața Iuliu Maniu nr. 13
450016 Zalău, județul Sălaj
ROMÂNIA

	<p>33. Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu (D.J.C. Sibiu) Str. Tribunei nr. 6 550176 Sibiu, județul Sibiu ROMÂNIA</p>
	<p>34. Direcția Județeană pentru Cultură Suceava (D.J.C. Suceava) Str. Mihai Viteazu nr. 27 720061 Suceava, județul Suceava ROMÂNIA</p>
	<p>35. Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman (D.J.C. Teleorman) Str. Dunării, nr. 222, bl. 911, sc. E, ap. 40 140065 Alexandria, județul Teleorman ROMÂNIA</p>
	<p>36. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (D.J.C. Timiș) Str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8 300055 Timișoara, județul Timiș ROMÂNIA</p>
	<p>37. Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea (D.J.C. Tulcea) Str. Isaccei nr. 20 820241 Tulcea, județul Tulcea ROMÂNIA</p>
	<p>38. Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui (D.J.C. Vaslui) Str. Ștefan cel Mare nr. 79 730168 Vaslui, județul Vaslui ROMÂNIA</p>
	<p>39. Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea (D.J.C. Vâlcea) Str. Regina Maria nr. 7 240151 Râmnicu-Vâlcea, județul Vâlcea ROMÂNIA</p>
	<p>40. Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea (D.J.C. Vrancea) Str. Nicolae Titulescu nr. 1 620018 Focșani, județul Vrancea ROMÂNIA</p>
	<p>41. Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov (D.J.C. Ilfov) Str. Studioului nr. 1 070000 Buftea, județul Ilfov ROMÂNIA</p>
	<p>42. Direcția pentru Cultură București (D.C. București) Str. Sfântul Ștefan nr. 3, sector 2 023996 București ROMÂNIA</p>
SLOVENIA	<p>Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia Maistrova 10 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA</p>

REPUBBLICA SLOVACCA	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky/Ministero della cultura della Repubblica slovacca sekcia kultúrneho dedičstva/Sezione del patrimonio culturale Námestie SNP 33 813 31 Bratislava SLOVENSKO/SLOVACCHIA
	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Ministero dell'interno della Repubblica slovacca sekcia verejnej správy/Sezione della pubblica amministrazione odbor archívov/Dipartimento degli Archivi Križkova 7 811 04 Bratislava SLOVENSKO/SLOVACCHIA
FINLANDIA	Museovirasto (The Finnish Heritage Agency) PL 913 FI-00101 Helsinki SUOMI/FINLANDIA
	Kansallisgalleria (Museo nazionale) Kaivokatu 2 FI-00100 Helsinki SUOMI/FINLANDIA
SVEZIA	Ente nazionale svedese del patrimonio Riksantikvarieämbetet Box 1114 SE-621 22 Visby SVERIGE
	Biblioteca nazionale di Svezia Kungliga biblioteket Box 5039 SE-102 41 Stockholm SVERIGE
	Archivi nazionali Riksarkivet Box 7223 SE-187 13 Täby SVERIGE
	Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Box 161 76 SE-103 24 Stockholm SVERIGE
	Nordiska museet Box 27820 SE-115 93 Stockholm SVERIGE

V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE**

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese**

(2023/C 48/07)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (⁽¹⁾) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (⁽²⁾) («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata l'8 novembre 2022 dalla European Steel Association EUROFER («richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di alcuni acciai anticorrosione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. I punti 5.6 e 5.9 del presente avviso contengono informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
- quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l'eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

⁽¹⁾ GU C 197 del 16.5.2022, pag. 4.

⁽²⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione⁽³⁾, esteso alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1994 della Commissione⁽⁵⁾.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1. Asserzione del rischio di reiterazione del dumping

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC⁽⁶⁾. Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e più specificatamente nell'industria dell'acciaio, al diritto fallimentare e patrimoniale e a distorsioni in termini di terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera. Il richiedente ha inoltre illustrato i programmi di sovvenzione a favore dell'industria siderurgica cinese dei prodotti piatti laminati a caldo, tra cui prestiti agevolati, garanzie di fatto, cessione di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato e vari regimi fiscali. Oltre a ciò, il richiedente ha fatto riferimento alla banca dati dell'OCSE e al documento di lavoro dell'OCSE n. 1536 datato febbraio 2019: «State-owned Firms behind China's Corporate Debt, Economics Department»; al repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale; ai principi generali della Costituzione cinese; alle dichiarazioni della commissione per lo sviluppo nazionale e la riforma della Repubblica popolare cinese; alle linee guida contenute nel quattordicesimo piano quinquennale (2021-2025) di sviluppo economico e sociale e alla strategia Vision 2035 della Repubblica popolare cinese nell'ambito del controllo statale sul settore siderurgico; alle risultanze dell'inchiesta antisovvenzioni iniziale su taluni prodotti piatti laminati a caldo originari della RPC e alle risultanze dell'inchiesta antidumping sull'importazione di alcuni prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di persistenza del dumping da parte della RPC si fonda su un confronto tra un valore normale (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame esportato in altri paesi terzi.

Alla luce dei volumi di importazioni trascurabili dalla RPC all'Unione, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte della RPC.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione, del 4 agosto 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati (GU L 255 del 5.8.2020, pag. 36).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1994 della Commissione, del 4 dicembre 2020, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati (GU L 410 del 7.12.2020, pag. 67).

⁽⁶⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf). Anche i documenti citati nella relazione per paese possono essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

4.2. **Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio**

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio da parte della RPC. Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC, data l'esistenza di una capacità inutilizzata in tale paese. Inoltre, vi è la probabilità che l'eccedenza dell'offerta dovuta alla scarsa domanda di acciaio nella RPC a causa degli sviluppi post COVID-19, le misure imposte da altri paesi terzi nei confronti delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione provenienti dalla RPC e la diminuzione significativa e costante dei costi di trasporto dalla RPC all'Unione portino a un reindirizzamento delle importazioni del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione, in caso di scadenza delle misure. Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova sufficienti del fatto che esportatori della RPC stanno attualmente effettuando il dumping dei loro prodotti su altri mercati, a prezzi di molto inferiori rispetto a quelli prevalenti sul mercato dell'UE, a dimostrazione di come il mercato dell'Unione europea rappresenti un mercato interessante per gli esportatori della RPC in termini di prezzo.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dalla RPC potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. **Procedura**

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping (7) e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso (8) sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

5.2. **Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta**

Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (9).

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3. **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping**

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

(7) Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, elementi di prova sufficienti per dimostrare che l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese interessato non è opportuno a causa delle distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(8) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29>

(9) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

Tutti i produttori⁽¹⁰⁾ del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1. *Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta*

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori nella RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R790_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti della RPC, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653>

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2. *Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

⁽¹⁰⁾ Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è il Messico. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R790_INFO_ON_INPUT_S_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.

5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta⁽¹¹⁾ (⁽¹²⁾)

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹¹⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso e inviando tali informazioni all'indirizzo e-mail per le questioni relative al pregiudizio indicato al punto 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccolgere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653>

5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Le parti interessate sono indicate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653>

5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG TRADE: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2653>

Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità.

5.6. **Parti interessate**

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina ⁽¹³⁾.

5.7. **Altre comunicazioni scritte**

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.9. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

⁽¹³⁾ In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (14). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: <https://circabc.europa.eu/ui/group/2e3865ad-3886-4131-92bb-a71754ffec6/library/c8672a13-8b83-4129-b94c-bfd1bf27eaac/details>. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail:

- per questioni relative al dumping: TRADE-R790-CRS-DUMPING@ec.europa.eu
- per questioni relative al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e per inviare l'allegato compilato del presente avviso: TRADE-R790-CRS-INJURY@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e in tutti i casi entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

(14) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_en

12. **Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base**

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁵⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/trade-defence_en

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

<input type="checkbox"/>	Versione «sensibile» ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	Versione «consultabile dalle parti interessate»
(barrare la casella corrispondente)	

**INCHIESTA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING
RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCIAI ANTICORROSIONE ORIGINARI DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni⁽²⁾ e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

	Tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese		
Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese		

⁽¹⁾ Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cecia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽³⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽³⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10997 — NB / ARDIAN / MEDIOLANUM / NEOPHARMED)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 48/08)

1. Il 31 gennaio 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (¹).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Ardián France S.A. (Francia),
- NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. (Lussemburgo), controllata da Neuberger Berman Group, LLC (Stati Uniti),
- Mediolanum Farmaceutici S.p.A. (Italia),
- Neopharmed Gentili S.p.A. (Italia).

Ardian France S.A., NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. e Mediolanum Farmaceutici S.p.A. acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Neopharmed Gentili S.p.A.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Ardián France S.A. è una società francese di private equity che gestisce, attraverso le sue controllate, una serie di fondi di investimento, fornendo inoltre consulenza,
- NB Renaissance Partners Holdings S.à r.l. fa parte del gruppo Neuberger Berman, che fornisce un'ampia gamma di soluzioni di investimento,
- Mediolanum Farmaceutici S.p.A. è una holding con sede in Italia che opera principalmente, attraverso le sue controllate, nei settori farmaceutico e dell'organizzazione della produzione per conto terzi,
- Neopharmed Gentili S.p.A opera nella commercializzazione di farmaci e supplementi finiti in vari settori terapeutici e nella vendita di dispositivi medici e di cosmetici.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

(¹) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10997 — NB / ARDIAN / MEDIOLANUM / NEOPHARMED

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI**COMMISSIONE EUROPEA**

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 48/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Anjou Villages»

PDO-FR-A0493-AM02

Data della comunicazione: 11.11.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA**1. Codice geografico ufficiale**

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2. Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.

La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

Il documento unico è modificato al punto 5.

3. Potatura

Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

Il documento unico è modificato al punto 5.

⁽¹⁾ GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.

4. Legame con la zona geografica

Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018.

Il documento unico è modificato al punto 8.

5. Etichettatura

È stato chiarito il quadro normativo per le indicazioni facoltative.

Il documento unico è modificato al punto 9.

6. Modifiche redazionali

Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare
che non comportano alcuna modifica al documento unico.

7. Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale,
non comporta alcuna modifica al documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Anjou Villages

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini rossi fermi aventi le seguenti caratteristiche analitiche principali.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 11 %.

I vini hanno, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro.

La fermentazione malolattica viene obbligatoriamente portata a compimento. I vini pronti per essere immessi in commercio sfusi o in fase di confezionamento presentano un contenuto di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.

Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 12,5 %.

I tenori di acidità volatile, acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.

I vini presentano normalmente un colore rubino intenso e sostenuto. Al naso evocano spesso note delicate di frutti rossi e floreali (iris, violetta, ecc.) che evolvono verso aromi più complessi combinando frutti neri e aromi speziati, selvaggina e sottobosco. Al palato si presentano pieni e carnosi, pur conservando la loro ricchezza aromatiche. I tannini sono presenti ma ben amalgamati e il finale è persistente. Prima di essere degustato, questo vino generoso va fatto invecchiare qualche anno.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche specifiche

1. Densità d'impianto - Distanza

Pratica culturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza interfilare non può essere superiore a 2,50 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m. Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata. Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.

2. Norme in materia di potatura e di palizzamento della vite

Pratica culturale

Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.

L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.

Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.

3. Irrigazione

Pratica culturale

È vietata l'irrigazione.

4.

Pratica enologica specifica

Sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. È vietato l'uso di scaglie di legno. Il titolo alcolometrico volumico totale dopo l'arricchimento non è superiore al 12,5 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal *Code rural et de la pêche maritime* (codice rurale e della pesca marittima).

5.2. Rese massime

1.

60 ettolitri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

- dipartimento Deux-Sèvres: Loretz-d'Argenton (solo il territorio del comune delegato di Bouillé-Loretz), Val en Vignes (solo il territorio dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul, Cersay et Saint-Pierre-à-Champ);
- dipartimento Maine-et-Loire: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Blaison-Saint-Sulpice (solo il territorio del comune delegato di Blaison-Gohier), Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (solo il territorio dei comuni delegati di Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance et Coutures), Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaufonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellièvre et Valanjou), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon et Les Verchers-sur-Layon), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (solo il territorio del comune delegato di Ingrandes), Lys-Haut-Layon (solo il territorio dei comuni delegati di La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné et Trémont), Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire et La Pommeraye), Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Rochefort-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Savennières, Terranjou, Tuffalun (solo il territorio del comune delegato di Ambillou-Château), Val-du-Layon.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'*Institut national de l'origine et de la qualité*.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

8. Descrizione del legame/dei legami

8.1.

a) - Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Situata nel cuore della parte occidentale della zona geografica della denominazione di origine controllata «Anjou», la zona geografica sorge essenzialmente sul basamento precambriano e paleozoico annesso al massiccio Armoriano, localmente coperto da formazioni ghiaiose o da formazioni del Cenomaniano come le marne di ostriche sul margine orientale. Dal 2021 include le zone geografiche delle denominazioni di origine controllate «Anjou-Coteaux de la Loire», «Coteaux du Layon», «Savennières» e alcuni comuni limitrofi. La zona geografica si estende su un territorio delimitato e selezionato per l'idoneità del suo ambiente naturale alla produzione di vini rossi da affinamento. È interessato il territorio di 24 comuni del dipartimento Maine-et-Loire e di 2 comuni del dipartimento Deux-Sèvres a sud-est e a sud della città di Angers. I paesaggi sono caratterizzati da numerosi piccoli pendii collinari variamente esposti di altitudine compresa tra 50 e 90 m.

La superficie parcellare precisamente delimitata per la vendemmia comprende principalmente le parcelle con una buona esposizione e con suoli bruni sviluppatisi su scisti, suoli bruni argilloso-ghiaiosi o, localmente, suoli bruni sviluppatisi su marne di ostriche. Questi terreni sono per lo più poco profondi, con un buon regime idrico, senza segni di idromorfia e caratterizzati da basse riserve idriche. Presentano inoltre un buon comportamento termico e garantiscono una buona precocità. La parte occidentale della zona geografica è caratterizzata da puntuali affioramenti di filoni derivanti da formazioni eruttive acide (riolite) o basiche (spilite) all'origine di suoli molto sassosi.

La zona geografica gode di un clima oceanico temperato, con escursioni termiche abbastanza ridotte dovute alla relativa vicinanza dell'oceano Atlantico, alla funzione termoregolatrice della Loira e dei suoi affluenti e alla posizione dei vigneti in collina. I rilievi con orientamento nord-ovest/sud-est svolgono un ruolo protettivo nei confronti dei venti occidentali, spesso carichi di umidità. La zona geografica presenta quindi una bassa pluviometria, influenzata da un effetto «Föhn», ed è al riparo dall'umidità oceanica grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue si aggirano sui 585 mm, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 mm.

b) - Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La presenza dei vigneti nell'Anjou è ben nota sin dal primo secolo d.C. e, nel tempo, è sempre stata costante. In queste terre la vite prospera, come testimoniano i seguenti versi di una poesia di Apollonio (VI secolo): «Non lontano dalla Bretagna v'è una città appollaiata su una roccia, ricca dei doni di Cerere e Bacco, la cui denominazione di Andégave (Angers) deriva da un nome greco». Se i vigneti angioini si sviluppano durante tutto il Medioevo grazie ai monasteri sorti lungo le rive della Loira e nei dintorni di Angers, è soprattutto dal XII e XIII secolo che questi vigneti vedono crescere la loro notorietà. È grazie all'influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d'Aquitania che il «vin d'Anjou» raggiunge le tavole più prestigiose.

La produzione si sviluppa fortemente a partire dal XVI secolo, grazie all'arrivo dei mediatori olandesi alla ricerca di vini per il loro paese e per le colonie. Gli Olandesi ne fanno incetta e nel XVIII secolo il commercio è così fiorente che, per favorire i trasporti, il fiume Layon che attraversa la zona geografica viene canalizzato.

L'«Anjou» deve la sua notorietà soprattutto alla produzione di vini bianchi ottenuti dal vitigno Chenin B. Tuttavia l'impianto del vitigno Cabernet franc N o «Plant Breton» (vitigno che deve il suo nome al fatto di essere giunto in barca attraverso l'estuario della Loira situato all'epoca nella regione bretone), e successivamente del vitigno Cabernet-Sauvignon N, registra un rapido sviluppo dopo la crisi della fillossera, a partire dal 1865.

8.2.

All'inizio del XX secolo la vinificazione è principalmente orientata all'elaborazione del «rouget», denominazione locale di un vino leggero consumato nei caffè, che segna la prima fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina, con lo sviluppo di un'importante produzione di vini rosati particolarmente significativi. La seconda fase di trasformazione della regione vitivinicola angioina fa leva sull'esperienza acquisita dai produttori nella gestione di questa gamma varietale. L'osservazione e l'analisi del miglior rapporto tra vitigno e siti d'impianto, la valutazione delle potenzialità del raccolto e la padronanza delle tecniche di vinificazione portano allo sviluppo della produzione di vini rossi sin dagli anni sessanta.

A un certo punto i professionisti della regione si sono resi conto di disporre di un territorio e di competenze capaci di esprimere appieno l'originalità della loro produzione di vini rossi e il 14 novembre 1991 si è così giunti al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Anjou Villages». Nel 2010 la produzione è opera di 130 cantine private e di 2 cantine cooperative.

2- Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti

I vini presentano normalmente un colore rubino intenso e sostenuto. Al naso evocano spesso note delicate di frutti rossi e floreali (iris, violetta, ecc.) che evolvono verso aromi più complessi combinando frutti neri e aromi speziati, selvaggina e sottobosco.

Al palato si presentano pieni e carnosì, pur conservando la loro ricchezza aromatiche. I tannini sono presenti ma ben amalgamati e il finale è persistente. Prima di essere degustato, questo vino generoso va fatto invecchiare qualche anno.

3 - Interazioni causalì

La combinazione tra suoli poco profondi, oggetto di una delimitazione delle parcelle ben precisa in linea con gli usi, e una topografia che garantisce un'ottima esposizione e favorisce un regolare approvvigionamento idrico ha permesso ai vitigni Cabernet franc N e Cabernet-Sauvignon N di esprimere tutta la loro pienezza e originalità. Queste condizioni viticole richiedono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, che si riflette nella particolare conduzione della vigna e nelle rigide norme di potatura.

L'osservazione e l'analisi che i viticoltori effettuano sul comportamento delle proprie vigne li mette nella condizione di definire un corretto impianto del vigneto tenendo conto della buona adeguatezza dei due vitigni alle potenzialità dei suoli bruni sviluppatisi su scisto e dei suoli argilloso-calcarei sviluppatisi su formazioni del Cenomaniano. Per ottenere un vino rosso strutturato, i produttori hanno definito rigide norme di produzione basate su una specifica delimitazione delle parcelle, un preciso adeguamento delle tecniche di potatura e di conduzione della vigna, la raccolta a maturazione ottimale e l'introduzione di miglioramenti tecnici relativamente al controllo delle temperature e ai tempi di macerazione. La competenza degli operatori garantisce che l'uva sia raccolta al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo di 189 grammi per litro e a uno stadio ottimale di maturazione fenolica.

Nel corso delle generazioni gli operatori hanno saputo trarre il meglio dalle uve adattando le proprie tecniche di vinificazione. Per ricavare un vino dagli aromi complessi, ma soprattutto per ottenere tannini rotondi e setosi, è stato presto introdotto, dopo la fermentazione, un periodo di affinamento in tino. Per raggiungere questi obiettivi, il disciplinare definisce un periodo minimo di affinamento fino al 15 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta.

La denominazione di origine controllata «Anjou Villages» è uno dei fiori all'occhiello dei vini dell'Anjou.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione dell'UE

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

- dipartimento Deux-Sèvres: Brion-près-Thouet, Loretz-d'Argenton (solo il territorio del comune delegato di Argenton-l'Église), Louzy, Plaine-et-Vallées (solo il territorio del comune delegato di Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (solo il territorio dei comuni delegati di Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde e dell'ex comune di Thouars), Tourtenay;
- dipartimento Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
- dipartimento Loire-Atlantique: Ancenis-Saint-Géréon (solo il territorio dell'ex comune di Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (solo il territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
- dipartimento Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice (solo il territorio del comune delegato di Saint-Sulpice), Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (solo il territorio dei comuni delegati di Alleuds, Brissac-Quincé, Chemellier, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné e Montfort), Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé-Lézigné (solo il territorio del comune delegato di Huillé), Jarzé Villages (solo il territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochementier, Lys-Haut-Layon (solo il territorio dei comuni delegati di Cerqueux-sous-Passavant e Vihiers), Mauges-sur-Loire (solo il territorio dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (solo il territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d'Anjou (solo il territorio dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Sigismond, Saumur, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tuffalun (solo il territorio dei comuni delegati di Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou);
- dipartimento Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Etichettatura

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme stabilite dal disciplinare.

Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione che si tratti di una località accatastata e che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1e962c34-1858-44fd-b90b-d3b72b04d5b4

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT